

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA **PALERMO**

RICORSO

dell'**Azienda Agricola 3EMME s.r.l.**, con sede in Gravina di Catania, Via Filippo Corridoni 45, C.F. e P. IVA: 05450310874, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Ciulla Giuseppe Maria, elettivamente domiciliata in Catania, Via Umberto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Santi Pappalardo (PPPSNT60B10C351F), che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto e dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di segreteria all'indirizzo di posta elettronica certificata santipappalardo@pec.it od al numero di fax: 095.899.2366,

CONTRO

l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dell'Assessora in carica,

PER L'ANNULLAMENTO

-del D. D. G. n. 1910 del 10/08/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale, per quanto d'interesse della ricorrente, è stato approvato l'elenco regionale definitivo revisionato delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio per la sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” bando 2016 – PSR Sicilia 2014-2020, nella parte in cui, a modifica dell'elenco regionale definitivo precedentemente approvato con D. D. G. n. 1501 del 25/06/2018, risulta attribuito alla ricorrente il punteggio di 58, con collocazione al posto n. 266 della relativa graduatoria;
-ove occorra ed in parte qua, dell'avviso di riapertura dei termini pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020.

PREMESSE

La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 per la sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” con bando pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020 il 14/12/2016.

Per quanto di più stretto interesse nella vicenda, giova notare che, ai sensi dell'art. 6 del bando, che ha recepito al riguardo le disposizioni generali dettate al punto 2.2 delle “*Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali*” per il PSR 2014-2020 (D. D. G. n. 2163 del 30/03/2016), le domande di partecipazione alla procedura in questione avrebbero dovuto presentarsi, entro il termine perentorio del 10/04/2017, esclusivamente tramite il portale SIAN di AGEA, con l'onere poi di presentare entro i 10 giorni successivi, in formato cartaceo, la domanda telematica presentata sul portale SIAN, debitamente firmata e corredata dalla documentazione prevista presso gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio.

E' utile osservare anche che, secondo la disposizione recata specificamente all'art. 2.3 delle citate “Disposizioni attuative e procedurali” approvate con il D. D. G. n. 2163 del 30/03/2016, le domande telematiche dovevano essere presentate necessariamente per il tramite dei soggetti abilitati CAA, Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione a cui il beneficiario avesse conferito espressa delega.

Per quanto riguarda invece i criteri di selezione da seguire per la valutazione delle domande di sostegno presentate, l'art. 5 del bando prevedeva a sua volta che “*La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione ... Per la predisposizione dell'elenco regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali*”.

Nel corpo del medesimo art. 5, poi, erano inserite le tabelle riportanti, per ciascun parametro di valutazione, il relativo punteggio.

Secondo il citato art. 5 del bando, ai fini della valutazione delle proprie iniziative, i concorrenti avrebbero perciò dovuto compilare una scheda di auto-valutazione, indicando, tra tutti i criteri previsti, quali fossero quelli posseduti ed auto-attribuendosi il relativo punteggio, con la specificazione che *“l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa”*.

Sul piano operativo: la domanda di sostegno presente a sistema che i concorrenti dovevano compilare per la partecipazione si articolava in diverse parti, tra le quali, il quadro H “criteri di selezione e autovalutazione progetto” conteneva per l’appunto la “scheda di auto-valutazione”.

Come può agevolmente desumersi dalla scheda stampata che si versa in atti, l’indicazione del possesso o meno di ciascun requisito andava operata, all’atto della compilazione della scheda sul sistema SIAN, attraverso la semplice barratura della casella “SI” o “NO” predisposta per ciascun criterio, cui conseguiva in automatico, nel caso di barratura del “SI”, l’attribuzione da parte del sistema del punteggio previsto; il sistema stesso, peraltro, nel caso di barratura del “SI”, apriva una finestra nella quale caricare i documenti relativi da allegare. Una volta completata la compilazione della scheda, il sistema attribuiva in automatico il punteggio totale sulla base dei requisiti il cui possesso era stato indicato dal concorrente.

* * *

Orbene, la ricorrente ha provveduto alla presentazione telematica della domanda di sostegno di che trattasi (n. 54250323687) tempestivamente in data 10/04/2017 per il tramite dello sportello CAA Liberi Prof. - CATANIA – 009.

Sennonché, è accaduto che, quanto meno in occasione della giornata del 10/04/2017 (verosimilmente per il sovraccarico di utenti, dato che si trattava

dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande), il portale SIAN tramite il quale doveva necessariamente inoltrarsi la domanda ha presentato notevoli criticità e disfunzioni, che ne hanno alterato il regolare funzionamento.

Come si avrà modo di chiarire meglio oltre, la circostanza è stata ampiamente conclamata dalla stessa Amministrazione, che, infatti, ha successivamente provveduto addirittura ad una riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Al momento si osserva, in punto di fatto, con riguardo alla posizione della ricorrente, che il sistema, durante la compilazione della scheda di auto-valutazione da parte del professionista delegato, subiva dei continui rallentamenti e spesso andava in situazione di “blocco/freeze”, non rispondendo più agli input; l'inconveniente si protraeva più volte nel corso della compilazione.

Sennonchè, in occasione di uno dei ripristini di funzionamento che aveva seguito una delle situazioni di blocco protrattasi per qualche minuto, il compilatore e il Sig. Ciulla, ovviamente presente per l'Azienda, notavano che, nella scheda a video, evidentemente per una anomalia del sistema che rimaneva incomprensibile, erano state invertite le spunte di due delle caselle riguardanti i parametri di valutazione e, precisamente:

-per il parametro A2 (Iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori), del quale era stato dichiarato il possesso (con barratura della casella (SI), risultava ora barrata la casella (NO), (nessun punteggio risultava quindi auto- attribuito);

-per il parametro A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica), non posseduto, per il quale era stata infatti spuntata la casella (NO), risultava viceversa barrata la casella (SI) (ed in conseguenza risultava indicato in automatico come auto-attribuito il punteggio all'uopo prefissato).

Il totale del punteggio complessivo auto-attribuito (70) rimaneva però invariato, in considerazione del fatto che per entrambi i parametri il punteggio previsto era 12.

Naturalmente il compilatore, anche su invito ed insistenza del legale rappresentante dell'Azienda, tentava di correggere l'errore generato dal sistema, ma inutilmente, perché ogniqualvolta veniva tentata la modifica della scheda a video il sistema andava nuovamente in blocco, per ripristinarsi solo dopo alcuni minuti.

Dopo vari tentativi ed approssimandosi l'orario di scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda telematica, il compilatore decideva di completare ugualmente la procedura di presentazione, compilando tutti gli altri quadri della domanda ed allegando la documentazione prescritta.

Ultimata la preparazione veniva dunque perfezionato l'invio telematico della domanda, corredata di ogni documento, onde non incorrere nella decadenza che sarebbe conseguita allo spirare del termine tassativo di presentazione.

A questo punto, dopo aver tempestivamente segnalato nella stessa data all'*help desk* del SIAN l'anomalia riscontrata ed aver discusso la questione con l'ufficio preposto al territorio, la ricorrente, nel procedere alla successiva produzione della documentazione cartacea prescritta dal bando, allegava anche una dichiarazione con cui evidenziava l'anomalia, allegando anche la check-list corretta ed i documenti a corredo che il sistema non aveva consentito di caricare e chiedeva, quindi, che in sede di verifica dei punteggi si tenesse conto del fatto che in luogo del parametro A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica), il cui possesso appariva erroneamente dichiarato nella scheda riprodotta a stampa da quella telematica, dovesse invece considerarsi come dichiarato e posseduto l'altro requisito, parametro A2 (Iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori), che si era voluto dichiarare, fermo restando che il punteggio complessivo auto-attribuito rimaneva sempre lo stesso (70), essendo previsto per i due parametri lo stesso punteggio (12).

* * *

La ricorrente non riceveva un formale riscontro al riguardo, ma, allorché nel mese di novembre 2017 veniva pubblicato, a seguito delle verifiche effettuate dalla

commissione all'uopo istituita, l'elenco provvisorio delle domande ritenute ammissibili, approvato con D. D. S. 3507 del 16/11/2017, si vedeva collocata al posto n. 56 con punteggio assegnato di 70, pari a quello auto-attribuito.

Nell'elenco non erano indicati analiticamente i punteggi convalidati per ciascun criterio rispetto a quelli dichiarati, ma semplicemente (colonne 6 e 7) il punteggio complessivo auto-attribuito (70) e quello convalidato a seguito della verifica della documentazione prodotta a comprova dello stesso (70); non risultava peraltro indicato (nelle successive colonne 8/10) alcun punteggio non convalidato.

Non è certo superfluo evidenziare sin d'ora che, a seguito di un recente accesso agli atti, la ricorrente ha potuto avere conoscenza e copia del “*verbale di ricevibilità – ammissibilità – valutazione punteggi*” della relativa commissione, in data 03/07/2017, concernente proprio la verifica e valutazione della propria domanda di sostegno, nel quale, per quanto qui d'interesse, nel paragrafo relativo alla “*Valutazione (verifica del punteggio)*” (pag. 14), risulta testualmente riportato che “***A seguito di verifica dei punteggi autoattribuiti, come da “Check-List” allegata al presente verbale, è stato validato un punteggio complessivo pari a 70 e sono stati ritenuti ammissibili il seguente numero di criteri 8***”; nella “*Check-List*” allegata al verbale risulta, per quanto d'interesse, che per il parametro A2 il punteggio auto-attribuito dall'Azienda era stato 12 e quello convalidato 12, mentre per il parametro A4 risulta che nessun punteggio era stato auto-attribuito, né di conseguenza validato.

Insomma, evidentemente la commissione aveva adeguatamente tenuto conto della segnalazione tempestivamente fatta dall'Azienda al momento di presentazione della domanda e, avendone verificato anche il possesso dalla documentazione prodotta, aveva giustamente considerato l'attribuzione dei 12 punti per il più volte citato parametro A2, senza invece considerare come dichiarato il criterio A4, in tal modo risolvendo la criticità del sistema evidenziata. **L'elenco provvisorio pubblicato recepiva tale esito.**

Successivamente, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare un nuovo elenco provvisorio rettificato con D. D. S. 3911 del 05/12/2017.

Anche in questo secondo elenco rettificato la ricorrente, sia pur con collocazione in posizione di poco inferiore (59° posto), si è vista assegnare l'identico punteggio di 70 che, come sopra, le era stato convalidato.

In data 25/06/2018, con D. D. G. n. 1501, l'Amministrazione ha approvato l'elenco definitivo delle domande ammesse, nel quale, evidentemente a seguito della “rivalutazione” della posizione di altri concorrenti, la ricorrente risultava collocata al posto 101, ma con attribuzione dell'identico punteggio complessivo di 70.

Sennonché, del tutto inopinatamente, dopo che, oltretutto, confidando ormai nella certa erogazione del sostegno richiesto, per l'utile posizione in graduatoria definitivamente conseguita, aveva fatto fronte con capitali propri ai primi investimenti propedeutici ad un immediato avvio dell'iniziativa una volta ricevuta la prima *tranche* di contributo, l'interessata ha appreso che, con il provvedimento oggi impugnato, l'Amministrazione ha inaspettatamente approvato un nuovo elenco definitivo “revisionato”, che viene a sostituirsi a quello approvato in precedenza, nel quale, improvvisamente e senza alcun preavviso, le risulta attribuito il punteggio di 58, con espressa indicazione della mancata convalida dei 12 punti per il criterio A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica) e senza alcun riferimento all'altro criterio A2 (Iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori), che non risulta più neanche tra quelli dichiarati.

Insomma, sembra che, all'improvviso, sia stata dimenticata la segnalazione di anomalia del sistema che aveva già indotto la commissione di valutazione ad esprimere il giudizio sulla base del quale erano stati attribuiti in tutti i precedenti elenchi i 70 punti alla ricorrente.

E per la verità, sempre a seguito del recente accesso agli atti avuto, la ricorrente ha potuto avere conoscenza di un successivo verbale della commissione di valutazione,

relativo ad una nuova seduta tenutasi il 02/07/2018 (cioè ad un anno di distanza dalla prima), nel quale, nel paragrafo relativo alla “*Valutazione (verifica del punteggio)*” (sempre a pag. 14 del verbale, come per il precedente), inspiegabilmente e senza altra giustificazione (che non è dato trarre da alcuna altra parte del verbale) è testualmente riportato che “*A seguito di verifica dei punteggi autoattribuiti, come da “Check-List” allegata al presente verbale, è stato validato un punteggio complessivo pari a 58 e sono stati ritenuti ammissibili il seguente numero di criteri 7*”; nella “Check-List” allegata al verbale, risulta, sempre per quanto d’interesse, che per il parametro A2 non vi sarebbe stato alcun punteggio auto-attribuito dall’Azienda né di conseguenza validato, mentre vi era un punteggio auto-attribuito di 12 per il parametro A4, che ovviamente non risulta validato (dato che il requisito pacificamente non è posseduto dall’Azienda).

Potrà facilmente intuirsi il profondo sconforto in cui è precipitata l’azienda ricorrente, costituita da giovani imprenditori agricoli, titolari, ciascuno, della propria azienda agricola, con terreni, fascicolo aziendale, partita iva e redditi indipendenti, che avevano deciso di associare le proprie risorse (fisiche, mentali, economiche) al fine di concentrare l’offerta, contrarre i costi, aumentare le produzioni e la qualità delle stesse e concentrare gli interventi sia in fase di investimento che di produzione e condivisione di macchinari e attrezzature, proprio per partecipare alla procedura di che trattasi e che hanno visto in questo modo infrangersi ineluttabilmente i propri sogni di realizzare il progetto innovativo su cui avevano “lavorato” per anni. Il provvedimento impugnato, però, è *in parte qua* sicuramente illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA E DELLA CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

Non ci si può esimere, in primo luogo, dal rilevare che il provvedimento gravato si presenta, nella parte d’interesse della ricorrente, del tutto incompatibile, sul piano

logico, con le determinazioni assunte in precedenza dalla stessa Amministrazione, così come incomprensibilmente in conflitto con le risultanze del primo verbale di valutazione del 03/07/2017 appaiono quelle del successivo verbale del 02/07/2018 della commissione chiamata a verificare e valutare la domanda di sostegno presentata dalla ricorrente.

Dalla narrativa che precede, infatti, è possibile cogliere agevolmente la flagrante contraddittorietà che affetta l'ultimo provvedimento (oggi impugnato) con cui, **in assenza di alcuna motivazione in proposito**, viene espressa una valutazione *in parte qua* della domanda dell'interessata completamente diversa da quella che si era avuta in precedenza, non solo in fase di prima valutazione da parte della commissione, ma anche in sede di approvazione e pubblicazione del primo elenco provvisorio delle domande ammesse, del successivo elenco revisionato e financo dell'elenco definitivo approvato una prima volta e ora inspiegabilmente ritoccato sul punto.

L'irragionevolezza dell'ultima determinazione assunta, peraltro, appare viepiù rimarcata dalla considerazione che, sebbene, nell'ambito di una valutazione della domanda presentata dalla ricorrente condotta in rigorosa aderenza ai contenuti della scheda di auto-valutazione dalla stessa compilata sul portale SIAN, il punteggio complessivo di 58 da ultimo attribuito potrebbe ritenersi conseguenza della mancata validazione di quello che (per le ragioni esposte) in detta scheda appariva indicato per il parametro A4, senza alcuna considerazione di punteggio per l'altro parametro A2 (che non appariva nella medesima scheda), **tuttavia** le ragioni esclusivamente imputabili a criticità del portale SIAN che avevano determinato la detta anomalia nella compilazione della scheda erano state non solo immediatamente rappresentate dall'Azienda, ma anche vagliate ed evidentemente ritenute congrue e meritevoli di accoglimento da parte della medesima commissione di valutazione (e dell'Amministrazione in sede di approvazione dei vari elenchi che hanno preceduto l'ultimo).

Non potrebbe infatti diversamente spiegarsi la precisa ed inequivoca indicazione contenuta nel più volte citato verbale della commissione di valutazione del 03/07/2017 in cui, in assoluta aderenza alla “dichiarazione correttiva dell’errore di sistema” presentata dall’Azienda nell’immediatezza dei fatti, risulta tenuto conto, nella convalida dei punteggi di cui alla check-list allegata al verbale, proprio del possesso in capo alla ricorrente del requisito A2 (Iniziative finalizzate alla concentrazione dell’offerta proposte da associazioni di agricoltori) che però non risultava invece indicato nella scheda di auto-valutazione a sistema pur presa in esame, mentre risulta come nemmeno dichiarato l’altro requisito A4 (Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica) per il quale, nella medesima scheda, risultava barrata la casella “SI”.

Se così è, evidentemente (e la circostanza è pacifica perché risultante *per tabulas*), non è dato sapere perché, la commissione prima e l’Amministrazione poi, dopo aver manifestato in modo inequivoco la volontà di tener conto e recepire in pieno la “dichiarazione correttiva dell’errore di sistema” presentata dall’interessata, riconoscendole il punteggio in considerazione di quanto rilevato con la stessa, abbiano poi all’improvviso mutato convincimento, tenendo conto (come sembrerebbe) esclusivamente dei contenuti della scheda di auto-valutazione compilata a sistema ed ignorando *tout court* la predetta “dichiarazione correttiva”, **senza peraltro fornire la benchè minima motivazione di tale repentino mutamento d’opinione.**

Insomma, non è revocabile in dubbio che l’atto gravato presenti tutti i sintomi di eccesso di potere calendati.

II- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA

Ferma la natura *tranchant* del vizio di motivazione dedotto sopra, deve comunque osservarsi che, ammesso e non concesso che la decisione assunta con il provvedimento impugnato abbia tratto le mosse dal convincimento di non poter

ammettere la correzione della domanda presentata sul portale SIAN, nonostante la non imputabilità alla concorrente dell'errore verificatosi in fase di compilazione, ugualmente la determinazione così fondata sarebbe illegittima e per ragioni, a dire il vero, ancor più penetranti, travalicando la stessa apertamente, in questo caso, ogni principio di *par condicio* cui, come noto, deve sempre ispirarsi l'azione della P.A. .

S'è infatti avuto modo di dire in precedenza che le criticità presentate dal portale SIAN in occasione della presentazione delle domande di sostegno in esame erano ben note all'Amministrazione, che, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione, era stata investita da una serie innumerevole di segnalazioni, che l'avevano indotta a pubblicare in data 20/04/2017, sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014-2020, un avviso con cui si fissava al 26/04/2017 il termine per la presentazione delle segnalazioni riguardanti le anomalie riscontrate.

Nel frattempo, atteso l'elevatissimo numero di segnalazioni di anomalie del sistema ricevute nell'immediatezza, l'Amministrazione si era determinata già in data 11/04/2017 ad istituire una apposita commissione che potesse eseguire le opportune verifiche (cfr. nota prot. n. 19047 dell'11/04/2017), all'esito delle cui indagini si è poi risolta a disporre una riapertura dei termini per vari adempimenti resi impossibili a causa delle denunciate criticità, tra cui anche la presentazione delle domande *“non presenti a sistema in quanto non è stato possibile procedere alla compilazione prima della chiusura del termine”*, per le quali è stata successivamente disposta *“una riapertura dei termini di presentazione con ritardo consentito dal giorno 02/08/2017 al giorno 08/08/2017”* (cfr. avviso del 31/07/2018 versato in atti).

La ricorrente, da canto suo, oltre alle immediate segnalazioni operate all'Help desk del SIAN, aveva tempestivamente provveduto già in data 14/04/2017 a rendere la dichiarazione sostitutiva con cui segnalava la criticità avuta e, rilevando di aver comunque dovuto provvedere ad inoltrare la domanda sul portale SIAN sia pur con l'errore determinato non dalla sua volontà, onde non incorrere in decadenze,

aveva da subito richiesto la “correzione” dei dati risultanti dalla scheda di auto-valutazione a sistema.

Orbene, premesso che, come s'è ampiamente avuto modo di esporre, la segnalazione aveva da subito sortito l'effetto sperato, se è vero com'è vero che, in sede di valutazione della domanda in data 03/07/2017, la commissione aveva attribuito alla domanda della ricorrente il punteggio per come dalla stessa richiesto con detta segnalazione, è evidente che, allorchè vennero successivamente riaperti i termini per la presentazione delle domande non potute presentare e per altri adempimenti non potuti eseguire dai concorrenti a causa del mal funzionamento del sistema, di nulla l'Azienda ricorrente aveva più a dolersi e, segnatamente, del fatto che non fosse stata apertamente inserita negli elenchi delle ditte ammesse a regolarizzare la domanda (o addirittura a presentarla *ex novo*).

Va da sé, oltretutto, che, nello stesso momento in cui venivano riaperti i termini per la presentazione di domande che neanche erano state del tutto presentate, non avrebbero potuto non ammettersi, anche e doverosamente, le rettifiche delle domande presentate con riferimento ad eventuali errori di sistema denunciati.

Sarebbe infatti paradossale e sicuramente abnorme che, attraverso la riapertura dei termini, si sia permessa la presentazione *ex novo*, oltre il termine perentorio originariamente fissato dal bando, di domande non presentate *tout court*, negando invece la possibilità di (mera) rettifica di quelle presentate nei termini, in spregio evidente ad ogni principio di *par condicio* e con altrettanto palese violazione di ogni canone di ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza.

In tale eventualità, ovviamente, nel caso cioè che il provvedimento di riapertura dei termini di cui all'avviso del 31/07/2017 dovesse ritenersi, per come congeniato, ostativo a che fosse consentita, entro il medesimo termine per la presentazione delle domande nuove non potute presentare, anche la rettifica di errori generati dal sistema per quelle già presentate, s'impugna l'atto che si profilerebbe affetto da tutti

i profili di eccesso di potere rubricati, la cui illegittimità non potrebbe non rifluire, invalidandolo, sull'atto applicativo adottato a danno della ricorrente.

Insomma, è evidente che la particolare situazione generata dal mal funzionamento del portale SIAN è venuta a determinare, proprio attraverso la riapertura dei termini disposta in conseguenza dall'Amministrazione, una deroga, una sovrapposizione alle regole rigidamente fissate nel bando per lo svolgimento della procedura, che non avrebbero consentito nella normalità la correzione dell'indicazione dei punteggi dopo la presentazione della domanda, così come, però, escludevano ovviamente la possibilità di presentare la domanda oltre il termine perentorio fissato dal bando.

Costituisce corollario inevitabile delle argomentazioni esposte che, in ogni caso, l'Amministrazione non avrebbe potuto non consentire alla ricorrente, con le stesse modalità con cui era stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande non presentate, la correzione (e/o rettifica che dir si voglia) della scheda di auto-valutazione inviata attraverso il portale SIAN in relazione alla segnalazione di anomalia che era stata peraltro subito presentata, ben prima che la domanda medesima fosse stata sottoposta a valutazione.

Di fatto, la correzione segnalata aveva in effetti ricevuto l'avallo della commissione con la valutazione eseguita il 03/07/2017, ancor prima della riapertura dei termini disposta il 31/07/2017 e, dunque, il (quanto meno tardivo) ripensamento avuto solo con l'ultimo provvedimento oggi impugnato si risolve in una beffa a danno dell'interessata, che risulterebbe per tale via palesemente discriminata.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

Il ricorso è *ictu oculi* fondato.

Nelle more della decisione, peraltro, s'impone un provvedimento cautelare che garantisca alla ricorrente di poter accedere, all'esito del ricorso, alla concreta erogazione della misura di sostegno richiesta, tenuto conto che l'importo stimato per l'iniziativa proposta, che riguarda un progetto di investimento del tutto

innovativo volto al soddisfacimento delle più aggiornate esigenze di mercato, è pari ad € 3.848.895,19 e che, dunque, l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, a beneficio delle ditte che sono venute a trovarsi in posizione migliore della ricorrente a causa della sua deteriore collocazione in graduatoria ora disposta con l'atto impugnato, precluderebbe con ogni certezza la possibilità di reperire facilmente una tale somma in futuro.

D'altro canto, non è certo di secondaria importanza che l'interesse che ha mosso la ricorrente a presentare la domanda di sostegno per cui è causa e l'odierno gravame non è certo quello di ottenere un vantaggio economico fine a sé stesso, quanto piuttosto il sogno di poter concretizzare l'iniziativa di riconversione varietale e di ampliamento della capacità produttiva e la realizzazione di tutti quegli investimenti tecnici in grado di ottimizzare i livelli produttivi aziendali, sul piano qualitativo, che ha animato sin dall'inizio l'idea di partecipare al bando indetto per la sottomisura *de qua*.

Un'iniziativa proiettata evidentemente nel futuro, la cui mancata realizzazione, oggi, per carenza delle risorse economiche che verrebbero esaurite a causa del provvedimento gravato, sarebbe insuscettibile, domani, di qualsiasi ristoro economico per equivalente, non potendosi certo operare alcuna concreta quantificazione quale alternativa alla perdita di tale opportunità.

Si chiede quindi che il Tribunale adito Voglia disporre idonea misura cautelare volta a garantire che, quanto meno prima dell'erogazione delle risorse disponibili in favore delle ditte collocate in graduatoria dopo il 100° posto (la ricorrente aspira alla ricollocazione al posto 101°), venga accantonato l'importo di € 3.848.895,19 corrispondente alla misura del sostegno richiesto dall'interessata.

CONCLUSIONI

Per le considerazioni esposte si chiede che l'Ecc.mo T.A.R.S. Palermo adito Voglia annullare l'atto impugnato *in parte qua*, previa concessione della richiesta misura interinale.

Spese e compensi del giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è soggetto al versamento del contributo nella misura di € 650,00

Catania, 05/10/2018

Firmato digitalmente

Avv. Santi Pappalardo

**ISTANZA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI PROCLAMI
AI SENSI DEGLI ARTT. 41, CO. 4 E 52. CO. 2 C.P.A.**

Onde non incorrere in decadenze, il ricorso viene notificato ad uno dei concorrenti (Lanza Gaetano) che risultano collocati in graduatoria prima della ricorrente (nella specie, posto n. 261) e che, per effetto dell'auspicato accoglimento del ricorso, verrebbero ad essere scavalcati dalla ricorrente.

In considerazione del fatto che la notificazione del ricorso nei modi ordinari a tutti gli altri soggetti controinteressati, da individuare quanto meno nei 164 concorrenti che verrebbero ad essere altresì scavalcati dalla ricorrente nel caso di ricollocazione della stessa al posto 101° della graduatoria dal posto 266° in cui è venuta a trovarsi, è all'evidenza particolarmente difficile, si chiede che l'Ecc.mo Sig. Presidente del Tribunale adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami a norma dell'art. 41, co. 4 C.P.A., disponendo al riguardo, ai sensi del successivo art. 52, co. 2 C.P.A., che la notifica possa essere eseguita attraverso la pubblicazione di copia del presente ricorso e del decreto autorizzatorio sui siti internet della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Avv. Santi Pappalardo
Via Umberto n. 200 – 95129 CATANIA
Tel. 095.533.977 – 095. 431743 Fax 095.899.2366
posta elettronica certificata: santipappalardo@pec.it
e-mail: santipappalardomr@gmail.com

Mediterranea, e della Giustizia Amministrativa, come già disposto in fattispecie analoghe (*ex plurimis*, T.A.R.S Palermo, Sez. I, ordinanza n. 1948 del 14/09/2018).

Catania-Palermo, 05/10/2018

Firmato digitalmente

Avv. Santi Pappalardo